

L'avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data (omissis), in ordine alla possibilità di svolgere la professione forense unitamente ad altro professionista consulente del lavoro "all'interno dello stesso studio e precisamente:

- senza costituire, tra gli stessi, alcuna associazione professionale né società tra professionisti, ma esclusivamente condividendo gli spazi ed alcune apparecchiature;
- adottando, comunque, la dicitura comune di "Studio Legale Tributario e del Lavoro", visibile ai terzi mediante l'impiego di carta intestata, biglietti da visita, fatture, ecc.;
- mantenendo l'autonomia delle prestazioni professionali e le relative fatturazioni, con le rispettive partite IVA e polizze di responsabilità civile".

È stato, altresì, richiesto se tale eventuale forma di collaborazione professionale debba essere oggetto di apposita informativa presso i rispettivi Ordini professionali.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- l'esercizio della professione forense in forma associata e societaria, anche multidisciplinare (cioè con la partecipazione di altri professionisti non avvocati), è disciplinato dagli artt. 4 e 4bis della legge professionale (l. 31 dicembre 2012, n. 247);
 - per quanto qui rileva "le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo";
- il d.m. 4 febbraio 2016, n. 23 individua, tra le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati, anche i consulenti del lavoro;
- il citato art. 4-bis "consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati" (Cass., Sez.un., 19 luglio 2018, n. 19282); in tal caso è peraltro necessario che la denominazione sociale contenga l'indicazione "società tra avvocati";

- in entrambi i casi sopra ravvisati (associazioni e società multidisciplinari) è prevista l'iscrizione in un'apposita sezione speciale dell'albo, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati (art. 15, comma 1, lett. 1), l.p.);

- la fattispecie posta all'esame di questo Consiglio è tuttavia diversa, trattandosi sostanzialmente di mera condivisione di spazi e servizi tra liberi professionisti e non di associazione tra questi;

- al fine di tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, la condotta dell'avvocato deve essere - tra l'altro - improntata a correttezza e le informazioni sull'attività professionale, anche esercitata in forma collettiva, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative, oltre che rese nei limiti di continenza e pertinenza (artt. 10 l.p., 17 e 35 C.d.f.); l'avvocato non può utilizzare titoli inesistenti (art. 36 C.d.f.), né tantomeno indicarli in lingua straniera;

- l'osservanza delle superiori regole di comportamento assume particolare importanza nei casi in cui l'utilizzo di denominazioni, servizi, utenze, locali, comuni a più professionisti invero del tutto autonomi, possa ingenerare nella potenziale clientela la convinzione di negoziare con un soggetto giuridico collettivo che esercita attività professionale multidisciplinare, in difetto delle specifiche tutele approntate dall'ordinamento forense;

rilevato

che le cause ostative circa la composizione di strutture professionali, anche a carattere multidisciplinare, sono indicate dalla legge e non possono essere derogate da alcun parere dell'Istituzione forense;

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni deontologiche richiamate, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

Artt. 4 e 4bis LP, 17 e 35 CDF: esercizio associato della professione - società multidisciplinari - condivisione locali - informazioni sulla professione